

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT - CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1971

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo della nuova Convenzione di sicurezza sociale italo-britannica contiene, rispetto alla Convenzione vigente in tale materia tra i due Paesi, i seguenti principali miglioramenti:

1) corresponsione immediata degli assegni per i familiari che si trasferiscono o si ricongiungono con il lavoratore nel Regno Unito (attualmente è previsto un periodo di attesa di sei mesi), considerando come residenza nel Regno Unito la residenza in Italia di detti familiari ai fini del compimento del periodo richiesto dalla legislazione britannica;

2) corresponsione degli assegni familiari per i lavoratori, assoggettati alla legislazione di un Paese, che vengono distac-

cati temporaneamente nell'altro Paese, sia che detti familiari seguano il lavoratore, sia che rimangano nel Paese di origine;

3) ripartizione degli oneri per rendite di silicosi e asbestosi in caso di attività rischiosa svolta in entrambi i Paesi (attualmente quasi tutti gli oneri sono a carico dell'Istituto italiano);

4) riconoscimento degli infortuni occorsi al lavoratore durante il trasferimento da un Paese all'altro come infortuni *in itinere* ai sensi della legislazione applicabile;

5) liquidazione delle pensioni di vecchiaia e di vedovanza senza la regola del *pro rata temporis* ogni qualvolta il diritto alla pensione sia raggiunto nei confronti di

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una legislazione unicamente in virtù dei periodi di assicurazione compiuti in base a tale legislazione (pensioni autonome);

6) la regola di cui al precedente punto vale per l'Italia per tutte le pensioni previste dall'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti, mentre, per quanto riguarda il Regno Unito, per le pensioni per orfani e per invalidità si è accolto il principio della liquidazione *pro rata*, e si è inoltre accettato di concedere un complemento a carico dell'assicurazione britannica, allorchè l'importo complessivo delle prestazioni liquidate da ambedue i Paesi risulti inferiore all'ammontare della prestazione che sarebbe spettata in base alla sola legislazione del Regno Unito;

7) applicazione della Convenzione anche ai regimi italiani di assicurazione per particolari categorie di lavoratori autonomi nonchè ai lavoratori dipendenti di enti pub-

blici che saranno indicati da parte della competente autorità italiana (Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

8) totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nel Regno Unito e in Italia ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti dalla legislazione italiana per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione (da parte britannica non si è ritenuto possibile concedere analogo beneficio);

9) riunione in un solo testo dei quattro accordi attualmente in vigore tra i due Paesi.

Infine, per quanto riguarda il campo di applicazione della nuova Convenzione, da parte britannica si è richiesto di applicarla a tutte le persone assicurate nei due Paesi, a prescindere dalla nazionalità delle persone stesse, mentre la Convenzione vigente si applica soltanto ai cittadini dei due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 41 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD
SULLA SICUREZZA SOCIALE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;

avendo stipulato accordi di reciprocità nel campo della sicurezza sociale, mediante le Convenzioni che furono firmate dai due Governi a Roma il 28 novembre 1951 ed il 29 gennaio 1957;

desiderosi di ampliare la portata di detti accordi, e in particolare di dare più accentuato effetto al principio secondo il quale le persone che si recano dal territorio di una Parte contraente nel territorio dell'altra debbono conservare i diritti acquisiti in base alla legislazione della prima Parte od acquistare consimili diritti in base alla legislazione dell'altra Parte;

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Ai fini della presente Convenzione:

a) « territorio » significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, l'Italia e per quanto riguarda il Regno Unito, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles, l'Irlanda del Nord, l'Isola di Man e le Isole Jersey, Guernsey, Alderney, Herm e Jethou;

b) « cittadino » significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un cittadino italiano e per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e delle colonie o una persona che è un suddito britannico in virtù delle sezioni 2, 13 o 16 della legge sulla nazionalità britannica del 1948, o della legge sulla nazionalità britannica del 1965, o una persona che gode della protezione britannica ai sensi di detta legge del 1948;

c) « legislazione » significa, a seconda dei casi, la legislazione specificata all'articolo 2, in vigore in qualsiasi zona del territorio di una (o dell'altra) Parte contraente;

d) « autorità competente » significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per quanto riguarda il Regno Unito, il Segretario di Stato per i servizi sociali, il Ministero della sanità e dei servizi sociali per l'Irlanda del Nord, il Consiglio dei servizi sociali dell'Isola di Man, la Commissione per la sicurezza sociale degli Stati di Jersey o l'Autorità per le assicurazioni degli Stati di Guernsey, a seconda dei casi;

e) « organismo di assicurazione » significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un Istituto di assicurazione cui è affidata la gestione di uno o più regimi italiani di assicurazione e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'autorità competente del Regno Unito;

f) « lavoratore » significa una persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente; « occupazione » significa occupazione in qualità di lavoratore, e « occupare » e « datore di lavoro » si riferiscono a tale occupazione;

g) « prestazioni di malattia » significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, prestazioni di malattia nella definizione contemplata dalla legislazione della Repubblica italiana, comprese le prestazioni per malattia tubercolare, e, per quanto riguarda il Regno Unito, prestazioni di malattia nella definizione contemplata dalla legislazione del Regno Unito, diversa dalla pensione di invalidità;

h) « pensione di invalidità » significa:

i) per quanto concerne il Regno Unito, prestazioni per malattia pagabili secondo la legislazione del Regno Unito ad un assicurato che:

aa) titolare di una pensione di invalidità secondo la legislazione della Repubblica italiana, abbia percepito prestazioni di malattia in base alla legislazione del Regno Unito per 36 giorni in un qualsiasi periodo di interruzione dell'occupazione;

bb) oppure venga riconosciuto permanentemente inabile al lavoro a giudizio della competente autorità del Regno Unito;

ii) per quanto concerne la Repubblica italiana, una pensione di invalidità, così come definita nella legislazione della Repubblica italiana;

i) « pensione di vecchiaia » significa, nei riguardi di una (o dell'altra) Parte contraente, una pensione di vecchiaia e una pensione di quiescenza quale è definita nella legislazione di questa Parte;

j) « contribuzione » significa, per quanto riguarda il Regno Unito, la contribuzione diversa da quella rapportata alla retribuzione;

k) « periodo contributivo » significa, nei riguardi di una (o dell'altra) Parte contraente, un periodo per il quale sono stati pagati obbligatoriamente o volontariamente i contributi afferenti alle prestazioni in questione, in base alla legislazione di questa Parte, o considerati come pagati in base a questa legislazione;

l) « periodo equivalente » significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un periodo che è riconosciuto, in base alla legislazione della Repubblica, come equivalente ad un periodo contributivo e, per quanto riguarda il Regno Unito, un periodo per il quale sono stati accreditati contributi afferenti le prestazioni in questione in base alla legislazione del Regno Unito;

m) « periodo di assicurazione » significa un periodo contributivo od un periodo equivalente;

n) « prestazione » significa, a seconda dei casi, ogni prestazione, pensione, rendita, assegno o indennità previsti dalla legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente;

o) « prestazione », « pensione », « rendita », « assegno » o « indennità » comprendono ogni aumento degli stessi, nonché ogni assegno supplementare;

p) « le precedenti Convenzioni » significano: la Convenzione sulle assicurazioni sociali, firmata dalle Parti contraenti a Roma il 28 novembre 1951; lo scambio di note in data 1-19 maggio 1958, che estende detta convenzione all'Isola di Jersey; lo scambio di note in data 7 giugno 1967, che estende detta convenzione alle Isole di Guernsey, Alderney, Herm e Jethou, e la Convenzione sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord firmata dalle Parti a Roma il 29 gennaio 1957;

q) altri termini ed espressioni hanno i significati rispettivamente loro attribuiti nella legislazione della Repubblica italiana e del Regno Unito a seconda dei casi.

2. Le disposizioni della presente Convenzione sono applicate, con gli adattamenti che potranno essere richiesti, a qualsiasi area fuori delle acque territoriali di una (o dell'altra) Parte che sia stata indicata dalle leggi di questa Parte come un'area entro la quale possono essere esercitati i diritti di questa Parte rispetto al letto marino, al sottosuolo e alle loro risorse naturali.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:

a) per quanto riguarda il Regno Unito:

i) alla legge sull'assicurazione nazionale del 1965, alla legge sull'assicurazione nazionale (Irlanda del Nord) del 1966, alla legge sull'assicurazione nazionale (Isola di Man) del 1948 e alla legislazione che è stata consolidata, o abrogata dalla legislazione consolidata dalle predette leggi;

ii) alla legge sull'assicurazione nazionale (infortuni professionali) del 1965, alla legge sulla assicurazione nazionale (infortuni professionali) (Irlanda del Nord) del 1966 e alla legge sull'assicurazione nazionale (infortuni professionali) (Isola di Man) del 1948;

iii) alla legge sull'assicurazione insulare (Jersey) del 1950;

iv) alla legge sull'assicurazione sociale (Guernsey) del 1964;

v) alla legge sugli assegni familiari del 1965, alla legge sugli assegni familiari (Irlanda del Nord) del 1966; alla legge sugli assegni familiari (Isola di Man) del 1945; alla legge sugli assegni familiari (Guernsey) del 1950; alla legge sugli assegni familiari (Jersey) del 1951.

b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alle leggi ed ai regolamenti concernenti:

i) l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

ii) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

iii) l'assicurazione contro le malattie;

iv) l'assicurazione contro la tubercolosi;

v) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, nei limiti entro i quali tali leggi e regolamenti riflettono il pagamento di prestazioni economiche per la gravidanza e il parto;

vi) l'assicurazione contro la disoccupazione;

vii) gli assegni familiari;

viii) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori, nei limiti entro i quali tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti dal i) al vii); fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.

2. La Convenzione si applica, per quanto riguarda la Repubblica italiana, anche ai regimi di assicurazione istituiti per particolari categorie di lavoratori autonomi, nonché di lavoratori dipendenti da enti pubblici, che saranno comunicati di volta in volta dalla autorità competente della Repubblica italiana alla autorità competente del Regno Unito.

3. La Convenzione si applica anche alle assicurazioni volontarie previste dalla legislazione della Repubblica italiana indicata alla lettera a) del paragrafo 1 di questo articolo. A tal fine, ove l'interessato sia stato già sottoposto a detta legislazione, si tiene conto, in quanto necessario, dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione britannica.

4. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, la Convenzione si applicherà anche a tutte le leggi ed ai regolamenti che modificano o integrano o consolidano le leggi e i regolamenti specificati al paragrafo 1 dell'articolo stesso.

5. La Convenzione, ove le Parti contraenti decidano in tal senso, si applicherà alle leggi ed ai regolamenti che modificano la legislazione indicata al paragrafo 1 del presente articolo con lo scopo di dar effetto ad un accordo di reciprocità sulla sicurezza sociale con una terza Parte.

Articolo 3

I cittadini di una Parte contraente sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima Parte.

Articolo 4

Salvo quanto stabilito nei capitoli 2, 3 e 4 del titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una qualsiasi persona il diritto a percepire prestazioni della stessa natura, a norma della legislazione di entrambe le Parti contraenti, per uno stesso periodo e in relazione ad uno stesso evento.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 5

1. Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 6, 7 e 8 della presente Convenzione, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia occupato nel territorio di una Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione di tale Parte, anche se conserva la propria residenza nel territorio dell'altra Parte o se la prevalente sede di affari del suo datore di lavoro si trovi in quel territorio.

2. Qualora una persona, assicurata in base alla legislazione di una Parte alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia sede di affari nel territorio di questa Parte, sia inviata da detto datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte, continua ad applicarsi nei suoi confronti la legislazione della prima Parte, purché la durata dell'occupazione in quel territorio si presuma non debba superare i 24 mesi od un più lungo periodo, secondo gli accordi intercorsi fra le autorità competenti delle due Parti in ciascun caso particolare; nessun contributo è dovuto per tale attività in base alla legislazione della seconda Parte.

Articolo 6

1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, qualora una persona normalmente residente nel territorio di una Parte contraente sia occupata a bordo di navi od aerei dell'altra Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione di quest'ultima Parte, considerando soddisfatta, nel caso specifico, qualunque condizione concernente la nazionalità, la residenza e il domicilio.

2. Qualora ad una persona normalmente residente nel territorio di una Parte ed occupata in via temporanea a bordo di navi o aerei dell'altra Parte sia corrisposta una retribuzione per detta attività da persona non proprietaria della nave o dell'aereo che abbia sede di affari nel territorio della prima Parte, si applica alla persona interessata la legislazione della prima Parte, per ciò che concerne l'occupazione ricoperta, come se la nave o l'aereo fossero della prima Parte, e la persona dalla quale è corrisposta la predetta retribuzione è considerata, ai fini della predetta legislazione, come il datore di lavoro.

3. Ai fini del presente articolo, « nave o aereo » significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, una nave che batta bandiera italiana o un aereo registrato in Italia e, per quanto riguarda il Regno Unito, un mezzo di trasporto via mare o un battello registrati nel Regno Unito, o qualunque altro mezzo di trasporto via mare o vascello britannici, il cui proprietario (o l'amministratore proprietario se vi sono più proprietari) o gestore risieda od abbia la sua principale sede di affari nel Regno Unito; od un aereo registrato nel Regno Unito, il cui proprietario (o l'amministratore proprietario se vi sono più proprietari) risieda od abbia la principale sede di affari nel Regno Unito.

Articolo 7

1. Le disposizioni di questo titolo della presente Convenzione non si applicano agli agenti diplomatici e consolari di carriera dell'una o dell'altra Parte contraente.

2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte, occupato al servizio del proprio Governo e assicurato ai sensi della propria legislazione, sia inviato nel territorio dell'altra Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione della prima Parte, come se fosse occupato nel territorio di tale Parte.

3. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte sia occupato nel territorio dell'altra Parte alle dipendenze del Governo della prima Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione della seconda Parte, a meno che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione o dalla sua assunzione, l'interessato non opti per la legislazione della prima Parte.

4. Qualora una persona al servizio privato di un cittadino di una Parte che è dipendente del Governo di questa Parte sia occupata nel territorio dell'altra Parte, si applicano nei suoi confronti le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo nello stesso modo con cui vengono applicate ad un cittadino della prima Parte che è alle dipendenze del Governo di questa Parte.

5. Le autorità competenti delle due Parti possono prevedere, di comune accordo, che, qualora un cittadino di una o dell'altra Parte sia occupato in una istituzione o ente pubblico o di pubblico interesse di una Parte nel territorio dell'altra Parte, si applichi nei suoi confronti la legislazione della prima Parte come se fosse occupato nel relativo territorio.

Articolo 8

Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo delle eccezioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente Convenzione, in riferimento a particolari persone, o categorie di persone, qualora ciò sia nell'interesse di dette persone o categorie di persone.

Titolo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI

Capitolo 1. — Prestazioni di malattia, di maternità e di disoccupazione

Articolo 9

Qualora una persona sia occupata nel territorio di una Parte contraente e la legislazione dell'altra Parte si applichi nei suoi confronti per effetto di una disposizione del titolo II della presente Conven-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione, essa viene considerata, unitamente ai propri familiari, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di malattia e di maternità a norma di detta legislazione, come se si trovasse nel territorio di quest'ultima Parte.

Articolo 10

1. Se dopo il suo ultimo arrivo nel territorio di una Parte contraente una persona ha compiuto un periodo contributivo a norma della legislazione di detta Parte, essa sarà considerata, unitamente ai suoi familiari, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di malattia, di maternità e di disoccupazione, soggetta alla legislazione di detta Parte; e ciò, come se ogni periodo contributivo o equivalente compiuto a norma della legislazione dell'altra Parte, fosse, rispettivamente, un periodo contributivo o equivalente compiuto a norma della legislazione della prima Parte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano le disposizioni di legge di una (o dell'altra) Parte che siano più favorevoli per la persona interessata.

3. Qualora una persona abbia titolo a percepire le prestazioni di malattia in base alla legislazione di una Parte, ove si trovi nel territorio di questa Parte, essa può a discrezione della competente autorità di questa Parte conservare il diritto a percepire tali prestazioni mentre è nel territorio della altra Parte, per tutto il periodo che sarà consentito da detta autorità.

4. Qualora una persona richieda nel territorio di una Parte prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione di questa Parte, i periodi di residenza compiuti nel territorio dell'altra Parte sono considerati periodi di residenza compiuti nel territorio della prima Parte.

Articolo 11

1. Qualora una donna assicurata in base alla legislazione di una Parte contraente, o la moglie di un assicurato in base a tale legislazione, si trovi nel territorio dell'altra Parte, ella è considerata, ai fini di qualsiasi diritto alle prestazioni di maternità in base alla legislazione della prima Parte, come se si trovasse nel territorio della prima Parte.

2. Qualora una donna abbia diritto, secondo le disposizioni della presente Convenzione o per altro titolo a prestazioni di maternità della stessa natura, in base alla legislazione di ambedue le Parti relativamente allo stesso evento, ella non ha diritto a percepire ambedue le prestazioni, ma può scegliere quella che preferisce.

Capitolo 2. — Pensioni di vecchiaia

Articolo 12

1. Se una persona è stata assicurata per le pensioni di vecchiaia in base alla legislazione di entrambe le Parti contraenti, allo scopo di accertare se essa ha diritto a percepire una pensione di vecchiaia a norma della legislazione di una Parte, ogni periodo contributivo o periodo equivalente compiuto in base alla legislazione dell'altra Parte è considerato come se fosse, rispettivamente, un periodo contributivo o un periodo equivalente compiuto in base alla legislazione della prima Parte. Quando

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'organismo di assicurazione della prima Parte ha così accertato il diritto ad una pensione di vecchiaia in base alla legislazione di detta Parte, procederà al calcolo della prestazione dovuta nel modo seguente:

a) in primo luogo calcola l'importo della pensione teorica cui la persona potrebbe aver diritto se tutti i periodi di assicurazione compiuti in base alle legislazioni delle due Parti fossero stati compiuti unicamente in base alla legislazione che esso applica;

b) quindi, l'importo del pro-rata della pensione teorica, calcolata come sopra, che è proporzionato al rapporto della durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che esso applica, alla durata totale di tutti i periodi di assicurazione compiuti dall'interessato sotto le legislazioni delle due Parti.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:

a) qualora un periodo di assicurazione, compiuto da una persona in base alla legislazione di una Parte, sia considerato compiuto a favore dell'interessato in base alla legislazione dell'altra Parte, e il rateo della pensione pagabile in base alla legislazione dell'ultima Parte sia riferito all'importo dei contributi versati o accreditati secondo questa legislazione, i contributi relativi a detto periodo di assicurazione sono considerati versati dallo stesso interessato o accreditati a suo favore sulla base della misura media dei contributi effettivamente versati od accreditati in base alla legislazione di questa ultima Parte;

b) non si tiene conto dei contributi differenziati pagati a norma della legislazione del Regno Unito o delle prestazioni differenziate pagabili a norma di detta legislazione;

c) qualora una persona abbia raggiunto:

i) l'età pensionabile quale è stabilita nei suoi confronti in base alla legislazione del Regno Unito, non vengono presi in considerazione in base a detta legislazione i periodi di assicurazione compiuti successivamente in base alla legislazione della Repubblica italiana;

ii) il diritto a pensione in base alla legislazione della Repubblica italiana, non vengono presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione del Regno Unito successivamente alla decorrenza della pensione;

d) in questi casi ai fini dell'applicazione della legislazione del Regno Unito, qualora la persona interessata sia:

i) una donna che richiede una pensione di quiescenza in base all'assicurazione del marito, oppure:

ii) una donna per la quale i contributi del marito siano presi in considerazione allo scopo di stabilire il suo diritto a percepire una pensione di quiescenza in base alla sua propria assicurazione, in quanto il vincolo matrimoniale si è sciolto per la morte del coniuge o per altra causa;

qualunque riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da una persona è ricostruito, allo scopo di accertare la media annuale dei contributi pagati dal marito o a lui accreditati, comprendendo nel computo il richiamo ad un periodo di assicurazione compiuto dal marito stesso.

3. L'importo della pensione effettivamente dovuta dall'organismo di assicurazione interessato è quello specificato alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentato, se la pensione è corrisposta in base alla legislazione del Regno Unito, dell'importo di qualsiasi prestazione differenziata pagabile in base a detta legislazione.

4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo non vengono applicate nei confronti della legislazione di una (o dell'altra) Parte in tutti i casi in cui una persona matura il diritto alla pensione di vecchiaia in base a detta legislazione unicamente in virtù dei periodi di assicurazione compiuti in base a detta legislazione.

Articolo 13

Quando una persona si trova nel territorio di una Parte contraente o vi risiede normalmente, essa è considerata, ai fini del suo diritto a percepire una pensione di vecchiaia a norma della legislazione dell'altra Parte, come se si trovasse nel territorio di quest'ultima Parte od ivi normalmente residente.

Capitolo 3. — Prestazioni per le vedove

Articolo 14

Le disposizioni che si riferiscono alle pensioni di vecchiaia contenute negli articoli 12 e 13 della presente Convenzione si applicano (con quelle modifiche che possono essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alle prestazioni per i superstiti a norma della legislazione della Repubblica italiana e alle prestazioni per le vedove in base alla legislazione del Regno Unito.

Capitolo 4. — Prestazioni per orfani e pensioni d'invalidità

Articolo 15

1. Le disposizioni concernenti le pensioni di vecchiaia contenute negli articoli 12 e 13 della presente Convenzione si applicano (con quelle modifiche che possono essere richieste dalla diversa natura delle prestazioni) alle domande di prestazioni per orfani e pensioni di invalidità in base alla legislazione della Repubblica italiana e alle domande di prestazioni per orfani e di pensione di invalidità in base alla legislazione del Regno Unito, tenuto conto che:

a) per il calcolo di tali prestazioni in base alla legislazione del Regno Unito le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 12 si applicano soltanto quando non vi è diritto a prestazione in base alla legislazione della Repubblica italiana;

b) qualora il pro-rata specificato nella lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 12 sia stato determinato in base alla legislazione del Regno Unito a seguito di domanda di pensione di invalidità, detto pro-rata non sarà nuovamente calcolato in relazione a una successiva domanda se ambedue le domande si riferiscono allo stesso periodo di interruzione dell'occupazione.

2. Qualora una persona abbia diritto in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo a prestazioni in base alle legislazioni di ambedue le Parti contraenti, e la somma di tali prestazioni è inferiore alla prestazione cui l'interessato può aver diritto in base alla sola legislazione del Regno Unito senza l'applicazione di dette disposizioni, egli avrà diritto anche, in base a detta legislazione, ad un complemento, pari alla differenza fra i suddetti importi, a carico dell'organismo di assicurazione del Regno Unito.

Capitolo 5. — Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 16

Quando una persona è occupata nel territorio di una Parte contraente e si applica nei suoi confronti, secondo le disposizioni del titolo II della presente Convenzione, la legislazione dell'altra Parte, per quanto attiene al diritto alle prestazioni previste da detta legislazione per gli infortuni occorsi e le

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

malattie professionali contratte nel corso di tale occupazione, l'infortunio è considerato come occorso e la malattia professionale come contratta nel territorio di quest'ultima Parte.

Articolo 17

Se un assicurato rimane vittima di un infortunio dopo che ha lasciato il territorio di una Parte contraente per recarsi, nel corso della sua occupazione, nel territorio dell'altra Parte e se l'evento si verifica prima che egli ivi giunga, si procederà all'istruzione della relativa domanda di prestazioni nel seguente modo:

a) l'infortunio è considerato accaduto nel territorio di quella Parte la cui legislazione si ritiene possa applicarsi nei confronti dell'interessato nell'altro territorio;

b) la sua assenza dal territorio dell'una o dell'altra Parte non è considerata nello stabilire se l'attività lavorativa era soggetta alla tutela assicurativa a norma di tale legislazione.

Articolo 18

1. Qualora una persona abbia diritto a prestazioni in base alla legislazione di una Parte contraente per un infortunio sul lavoro od una malattia professionale nel caso in cui si trovasse nel territorio di questa Parte, ha diritto a tali prestazioni per i periodi durante i quali si trova nel territorio dell'altra Parte.

2. Gli organismi di assicurazione collaboreranno alla predisposizione di esami medici per tutte le persone che ricevono prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali e per garantire il controllo medico e amministrativo di ciascun beneficiario.

Articolo 19

Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente nel territorio di una Parte contraente ad una attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detta Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Parte, anche se la malattia si sia manifestata nell'altra. Ciò vale altresì nel caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 20

Salvo quanto disposto nell'articolo 22 della presente Convenzione, qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni delle parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione di quella Parte nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa, prima che la malattia fosse diagnosticata; a tale scopo l'organismo di assicurazione di questa Parte tiene conto, ove necessario, dei periodi svolti in detta attività sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 21

Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell'articolo 19 della presente Convenzione, si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:

a) se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio della Parte contraente in base alla cui legislazione è stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;

b) se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia sul territorio dell'altra Parte egli ha diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questa Parte per la differenza tra il grado di inabilità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciuto.

Articolo 22

Qualora un assicurato riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associata o non a tubercolosi in fase attiva abbia svolto nel territorio di entrambe le Parti contraenti attività di natura tale da poter provocare detta malattia, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le prestazioni economiche cui l'assicurato o i suoi superstiti hanno diritto, sono accordate unicamente dalla istituzione competente della Parte nel cui territorio egli ha svolto per ultimo le suddette attività e calcolate in base alla legislazione di detta Parte;

b) l'onere relativo alle predette prestazioni viene ripartito in parti eguali fra gli organismi di assicurazione delle due Parti;

c) nel caso di aggravamento della malattia si continuano ad applicare le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Capitolo 6. — Assegni familiari

Articolo 23

1. Qualora una persona sia occupata nel territorio di una Parte contraente e la legislazione dell'altra Parte si applichi nei suoi confronti secondo le disposizioni del titolo II della presente Convenzione, ai fini dell'esame delle domande volte ad ottenere l'erogazione degli assegni familiari a norma di detta legislazione:

a) essa è considerata come se si trovasse nel territorio di quest'ultima Parte e occupata nel relativo territorio;

b) e i suoi figli o altri familiari, che si trovano nel territorio della prima Parte, sono considerati come se si trovassero, invece, nel territorio dell'altra Parte.

2. Qualora una persona sia occupata nel territorio di una Parte o vi risieda normalmente e le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non trovino applicazione nei suoi confronti, ai fini dell'istruttoria delle domande volte ad ottenere l'erogazione degli assegni familiari a norma della legislazione di detta Parte, essa è considerata:

a) come se il suo luogo di nascita sia nel territorio di detta Parte, anche se detto luogo si trova nel territorio dell'altra Parte; e

b) come se fosse stato presente, residente o occupato nel territorio di detta Parte nel corso di periodi durante i quali egli era stato, rispettivamente, presente, residente o occupato nel territorio dell'altra Parte.

Capitolo 7. — Altre disposizioni sulle prestazioni

Articolo 24

1. Qualora a norma della legislazione di una Parte contraente fossero erogabili prestazioni esclusi gli assegni familiari, o aumenti di prestazioni, per una persona a carico ove questa si trovasse nel terri-

torio di detta Parte, l'erogazione ha luogo anche se detta persona a carico si trova nel territorio della altra Parte.

2. Qualora una persona abbia diritto a beneficiare, ai sensi della legislazione del Regno Unito, di una pensione di vedovanza, o di una prestazione conseguente ad un decesso causato da un infortunio sul lavoro o malattia professionale, e qualora tale diritto sia subordinato alla condizione che un figlio o minore equiparato si trovi nel Regno Unito o che vi si trovasse quando morì uno dei genitori o in qualunque altro determinato momento, detta persona ha diritto a ricevere tali prestazioni anche se il figlio o altro minore equiparato si trova o si trovava, a quell'epoca, in Italia.

Articolo 25

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10 o del paragrafo 1 dell'articolo 12 della presente Convenzione:

a) quando un periodo di assicurazione obbligatoria compiuta in base alla legislazione di una Parte contraente coincide con un periodo di assicurazione volontaria compiuta in base alla legislazione dell'altra Parte viene preso in considerazione soltanto il periodo di assicurazione obbligatoria;

b) quando un periodo contributivo compiuto in base alla legislazione di una Parte coincide con un periodo equivalente compiuto in base alla legislazione dell'altra Parte, viene preso in considerazione soltanto il periodo contributivo;

c) quando un periodo equivalente compiuto in base alla legislazione di una Parte coincide con un periodo equivalente compiuto in base alla legislazione dell'altra Parte, si tiene conto soltanto del periodo equivalente compiuto in base alla legislazione a norma della quale l'interessato è stato assicurato obbligatoriamente e per ultimo prima della data d'inizio dei periodi in questione; ovvero, se l'interessato non è mai stato assicurato obbligatoriamente prima di detta data, in base alla legislazione a norma della quale egli è stato prima obbligatoriamente assicurato dopo la data in cui i periodi in questione hanno avuto termine;

d) quando le date di inizio e di fine di un periodo di assicurazione non possono essere determinate, si presume che il periodo abbia inizio e termine alle date più favorevoli all'interessato.

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 26

1. Qualora una persona normalmente residente nel territorio del Regno Unito — e che dal momento del suo ultimo arrivo in questo territorio sia obbligata a versare i contributi a norma della legislazione del Regno Unito nella qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo — richieda di essere esentata, in relazione ad incapacità al lavoro, gravidanza e parto o disoccupazione, dall'obbligo di pagare i contributi per qualsiasi periodo, e di ottenere per detto periodo l'accREDITAMENTO dei contributi ai fini di tale richiesta:

a) qualunque periodo di occupazione in Italia sarà considerato come un periodo di occupazione nel Regno Unito per il quale essa abbia pagato contributi, in qualità di lavoratore subordinato soggetto alla legislazione del Regno Unito;

b) qualunque periodo svolto in Italia di attività lavorativa autonoma, sarà considerato come un periodo di attività lavorativa autonoma nel Regno Unito e per il quale essa abbia pagato contributi in qualità di lavoratore autonomo soggetto alla legislazione del Regno Unito.

2. Qualora una persona riceva prestazioni di vedovanza o pensione di invalidità per qualsiasi periodo in base alla legislazione del Regno Unito, in applicazione delle disposizioni degli articoli 14 o 15 della presente Convenzione, e queste prestazioni siano state calcolate in base alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 12, i contributi le saranno accreditati in base a detta legislazione soltanto per la parte di quel periodo che è proporzionato al rapporto in base al quale è stato determinato il prorata ai sensi di detta legislazione in applicazione delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 12.

Articolo 27

Qualora per il riconoscimento di un periodo equivalente la legislazione di una Parte contraente richieda il compimento di un periodo contributivo, si tiene conto, a tal fine, dei periodi contributivi compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte.

Articolo 28

1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione da tasse, imposte o diritti, previsto dalla legislazione di una Parte contraente rispetto a certificati od altri documenti, è esteso a tutti i certificati o documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte.

2. Qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte, per quanto concerne la legalizzazione o l'autenticazione di tutti i certificati od altri documenti da parte delle rispettive autorità diplomatiche o consolari od altre autorità, è abolito in relazione a tutti i certificati o agli altri documenti che dovessero essere presentati ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 29

Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati all'autorità competente o all'organismo di assicurazione di una Parte contraente, ma che di fatto sono stati presentati all'autorità competente o all'organismo di assicurazione dell'altra Parte, saranno considerati come se fossero stati presentati, nella stessa data, all'autorità competente o all'organismo di assicurazione della prima Parte. In tal caso l'autorità competente o l'organismo di assicurazione della seconda Parte trasmetterà, al più presto possibile, le domande, le dichiarazioni o i ricorsi all'autorità competente o all'organismo di assicurazione della prima Parte.

Articolo 30

Le autorità competenti e gli organismi di assicurazione potranno corrispondere nella propria lingua ufficiale direttamente fra di loro o con le persone interessate (o i loro legali rappresentanti) per quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 31

Qualsiasi domanda o documento, presentati all'autorità competente o all'organismo di assicurazione di una Parte contraente in applicazione alla presente Convenzione, possono essere redatti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Articolo 32

Qualora una prestazione sia erogabile, a norma della legislazione di una Parte contraente, ad una persona nel territorio dell'altra Parte, l'erogazione stessa può essere effettuata dall'organismo di assicurazione di quest'ultima Parte, previo accordo tra gli organismi di assicurazione delle due Parti.

Articolo 33

Qualora una persona abbia titolo, in base alla legislazione di una Parte contraente, a ricevere arretrati di prestazioni per un qualsiasi periodo, l'organismo di assicurazione tenuto al pagamento di questi arretrati può, a richiesta dell'organismo di assicurazione dell'altra Parte, detrarre da questi arretrati e trasmettere a questo ultimo organismo qualsiasi somma che quest'ultimo organismo ha pagato in più per lo stesso periodo in base alla propria legislazione.

Articolo 34

1. Gli organismi di assicurazione, debitori delle prestazioni previste dalla presente Convenzione, si libereranno validamente dei propri obblighi nella loro valuta nazionale.

2. Qualora l'organismo di assicurazione di una Parte contraente abbia effettuato, ai sensi della Convenzione, il pagamento di una prestazione nella valuta nazionale per conto dell'organismo di assicurazione dell'altra Parte, tale organismo può ritenersi liberato dalla sua obbligazione verso il primo organismo quando quest'ultimo sarà stato rimborsato, nella propria valuta, dell'esatto ammontare della prestazione pagata.

Articolo 35

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può conferire alcun diritto a prestazioni per periodi antecedenti la data dell'entrata in vigore della Convenzione medesima.

2. Nessuna disposizione della Convenzione può ridurre i diritti che una persona ha acquisito a norma della legislazione di ambedue le Parti contraenti prima della data dell'entrata in vigore della Convenzione, sia in forza delle precedenti Convenzioni, sia altrimenti.

3. Qualunque periodo di assicurazione che una persona abbia compiuto prima della data di entrata in vigore della Convenzione viene preso in considerazione allo scopo di accertare il diritto alle prestazioni a norma della Convenzione.

4. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le prestazioni, ad eccezione delle erogazioni « una tantum », saranno erogabili a norma della Convenzione anche per gli eventi occorsi prima della data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

5. Qualunque prestazione che sia stata calcolata prima della data di entrata in vigore della Convenzione, può essere calcolata di nuovo, se necessario, secondo le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo.

6. Qualunque prestazione che sia erogabile secondo le disposizioni del presente articolo, viene pagata, o calcolata e pagata, a seconda dei casi, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 36

Gli organismi di assicurazione possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.

Articolo 37

1. Le autorità competenti si adopereranno per risolvere a mezzo di negoziati qualsiasi questione che possa sorgere sulla interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione.

2. Se tali questioni non possono essere risolte a mezzo di detti negoziati entro un periodo di tre mesi dall'inizio dei negoziati stessi, esse saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale la cui composizione e procedura saranno concordate tra le Parti contraenti o, in mancanza di tale accordo entro un successivo periodo di tre mesi, a mezzo di un arbitro scelto su richiesta dell'una o della altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

3. La decisione del Collegio arbitrale o dell'arbitro, a seconda dei casi, sarà accettata come definitiva e vincolante.

Articolo 38

Le autorità competenti e gli organismi di assicurazione si forniranno reciproca collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se si trattasse di questioni concernenti l'applicazione dei propri regimi assicurativi.

Articolo 39

Le autorità competenti:

a) procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;

b) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della Convenzione;

c) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della Convenzione.

Articolo 40

Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da una persona in conformità delle disposizioni della Convenzione medesima saranno mantenuti, e negoziati avranno luogo per la definizione di tutti i diritti che siano in corso di acquisizione, a quell'epoca, per effetto di quelle disposizioni.

Articolo 41

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma appena possibile. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le precedenti Convenzioni scadranno alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 42

La presente Convenzione rimarrà in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta in duplice esemplare a Londra il 28 aprile 1969 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

NENNI

*Per il Governo del Regno
Unito di Gran Bretagna ed
Irlanda del Nord*

STEWART

ALLEGATO

CONVENTION ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM
OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

Having established reciprocal arrangements in the field of social security by means of the Conventions which were signed on their behalf at Rome on the 28th of November, 1951 and the 29th of January, 1957;

Desiring to widen the scope of those arrangements, and, in particular, to give more complete effect to the principle that people who go from the territory of one Contracting Party to the territory of the other should keep the rights which they have acquired under the legislation of the former Party or acquire corresponding rights under the legislation of the latter;

Have agreed as follows:

Part I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

(1) For the purpose of the present Convention—

(a) “territory” means, in relation to the Italian Republic, Italy, and, in relation to the United Kingdom, England, Scotland, Wales, Northern Ireland, the Isle of Man and the Islands of Jersey, Guernsey, Alderney, Herm and Jethou;

(b) “national” means, in relation to the Italian Republic, an Italian citizen, and, in relation to the United Kingdom, a citizen of the United Kingdom and Colonies, or a person who is a British subject by virtue of Section 2, 13 or 16 of the British Nationality Act 1948 or the British Nationality Act 1965, or a British protected person within the meaning of the said Act of 1948;

(c) “legislation” means, according to the context, the laws and regulations specified in Article 2 in force in any part of the territory of one (or the other) Contracting Party;

(d) “competent authority” means, in relation to the Italian Republic, the Ministry of Labour and Social Security, and, in relation to the United Kingdom, the Secretary of State for Social Services, the Ministry of Health and Social Services for Northern Ireland, the Isle of Man Board of Social Services, the Social Security Committee of the States of Jersey or the States of Guernsey Insurance Authority, as the case may require;

(e) “insurance authority” means, in relation to the Italian Republic, an insurance institute entrusted with the management of one or more Italian insurance schemes, and, in relation to the United Kingdom, the competent authority of the United Kingdom;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(f) “employed person” means a person who comes within the definition of an employed person (or of a person who is treated as an employed person) in the legislation of one (or the other) Contracting Party; “employment” means employment as an employed person and the words “employ” and “employer” refer to such employment;

(g) “sickness benefit” means, in relation to the Italian Republic, sickness benefit as defined in the legislation of the Italian Republic, including benefit in respect of tuberculosis, and, in relation to the United Kingdom, sickness benefit as defined in the legislation of the United Kingdom, other than invalidity pension;

(h) “invalidity pension” means—

(i) in relation to the United Kingdom, sickness benefit payable under the legislation of the United Kingdom to an insured person—

(aa) who is entitled to receive an invalidity pension under the legislation of the Italian Republic and has received sickness benefit under the legislation of the United Kingdom for 36 days in any period of interruption of employment;

(bb) who is likely, in the opinion of the competent authority of the United Kingdom, to remain permanently incapable of work; and

(ii) in relation to the Italian Republic, an invalidity pension as defined in the legislation of the Italian Republic;

(i) “old age pension” means, in relation to one (or the other) Contracting Party, an old age pension or retirement pension as defined in the legislation of that Party;

(j) “contribution” means, in relation to the United Kingdom, a contribution other than a contribution related to earnings;

(k) “contribution period” means, in relation to one (or the other) Contracting Party, a period for which contributions appropriate to the benefit in question have been paid compulsorily or voluntarily under the legislation of that Party or treated as paid under that legislation;

(l) “equivalent period” means, in relation to the Italian Republic, a period which is recognised under the legislation of the Republic as equivalent to a contribution period, and, in relation to the United Kingdom, a period for which contributions appropriate to the benefit in question have been credited under the legislation of the United Kingdom;

(m) “insurance period” means a contribution period or equivalent period;

(n) “benefit” means, according to the context, any benefit, pension, annuity, allowance or compensation, provided under the legislation of one (or the other) Contracting Party;

(o) “benefit”, “pension”, “annuity”, “allowance” and “compensation” include any increase thereof and any additional allowances payable therewith;

(p) “the former Conventions” means the Convention on Social Insurance which was signed on behalf of the Contracting Parties at Rome on the 28th of November, 1951, the Exchange of Notes, dated the 1st-19th of May, 1958, extending that Convention to the Island of Jersey, the Exchange of Notes, dated the 7th of June, 1967, extending that Convention to the Islands of Guernsey, Alderney, Herm and Jethou, and the Convention on Social Insurance in Italy and Northern Ireland which was signed on behalf of the Parties at Rome on the 29th of January, 1957;

(q) other words and expressions have the meanings respectively, assigned to them in the legislation of the Italian Republic or the United Kingdom, as the case may require.

(2) In relation to any area outside the territorial waters of one (or the other) Party which has been designated, under the laws of that Party, as an area within which the rights of that Party with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised, the provisions of this Convention shall apply subject to such modifications as may be required.

Article 2

(1) The provisions of the present Convention shall apply—

(a) in relation to the United Kingdom, to—

(i) the National Insurance Act 1965, the National Insurance Act (Northern Ireland, 1966, the National Insurance (Isle of Man) Act 1948, and the legislation which was consolidated by) or repealed by legislation consolidated by, those Acts;

(ii) the National Insurance (Industrial Injuries) Act 1965, the National Insurance (Industrial Injuries) Act (Northern Ireland) 1966 and the National Insurance (Industrial Injuries) Isle of Man) Act 1948;

(iii) the Insular Insurance (Jersey) Law 1950;

(iv) the Social Insurance (Guernsey) Law 1964;

(v) the Family Allowances Act 1965, the Family Allowances Act (Northern Ireland) 1966, the Family Allowances (Isle of Man) Act 1945, the Family Allowances (Guernsey) Law 1950 and the Family Allowances (Jersey) Law 1951;

(b) in relation to the Italian Republic, to the laws and regulations concerning—

(i) general insurance in respect of invalidity, old age and survivors;

(ii) insurance against industrial accidents and occupational diseases;

(iii) insurance against sickness;

(iv) insurance against tuberculosis;

(v) the physical and economic welfare of women workers in respect of maternity in so far as those laws and regulations concern the payment of benefits in cash for pregnancy and child-birth;

(vi) unemployment insurance;

(vii) family allowances; and

(viii) subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, special schemes of insurance for prescribed classes of employed persons in so far as those schemes relate to the risks covered by the laws and regulations set out in items (i) to (vii) of this sub-paragraph and the benefits provided under those laws and regulations.

(2) The Convention shall apply also, in relation to the Italian Republic, to those schemes of social insurance for particular categories of self-employed persons or of persons employed by public corporations which are notified from time to time by the competent authority of the Italian Republic to the competent authority of the United Kingdom.

(3) The Convention shall apply also to any voluntary insurance provided under the laws and regulations of the Italian Republic specified in sub-paragraph (b) of paragraph (1) of this Article. For this purpose, if the person concerned has already been subject to those laws and regulations, account shall be taken, in so far as may be necessary, of any period of insurance completed under the legislation of the United Kingdom.

(4) Subject to the provisions of paragraph (5) of this Article, the Convention shall apply also to any law or regulation which amends, supplements or consolidates the laws and regulations specified in paragraph (1) of this Article.

(5) The Convention shall apply, only if the Contracting Parties so decide, to laws and regulations which amend the legislation specified in paragraph (1) of this Article for the purpose of giving effect to a reciprocal agreement on social security with a third Party.

Article 3

A national of one Contracting Party shall be subject to the obligations, and shall be entitled to enjoy the advantages, of the legislation of the other Party under the same conditions as a national of the latter Party.

Article 4

Subject to the provisions of Sections 2, 3 and 4 of Part III of the present Convention, nothing in the Convention shall be deemed to confer upon any person a right to receive benefits of the same kind under the legislation of both Contracting Parties for the same period or in respect of the same event.

Part II

PROVISIONS CONCERNING THE LEGISLATION TO BE APPLIED

Article 5

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, and of Articles 6, 7 and 8 of the present Convention, where a national of either Contracting Party is employed in the territory of one Party, the legislation of that Party shall apply to him, even if he resides in the territory of the other Party or if his employer's principal place of business is in that territory.

(2) Where a person, who is insured under the legislation of one Party and is employed by an employer who has a place of business in the territory of that Party is sent by that employer to the territory of the other Party, that legislation shall continue to apply to him as if he were employed in the territory of the former Party, provided that his employment in the territory of the latter Party is not expected to last for more than twenty-four months or such longer period as may be agreed by the competent authorities of the two Parties in any particular case; and no contributions shall be payable in respect of his employment under the legislation of the latter Party.

Article 6

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, where a person who is ordinarily resident in the territory of one Contracting Party is employed on board any ship or aircraft of the other Party, the legislation of the latter Party shall apply to him as if any condition concerning nationality, residence or domicile were satisfied in his case.

(2) Where a person ordinarily resident in the territory of one Party and employed temporarily on board any ship or aircraft of the other Party, is paid remuneration in respect of that employment by some person, not being the owner of the ship or aircraft, who has a place of business in the territory of the former Party, the legislation of the former Party shall, in respect of that employment, apply to that person as if the ship or aircraft were a ship or aircraft of the former Party, and the person by whom the said remuneration is paid shall be treated as his employer for the purposes of that legislation.

(3) For the purpose of this Article, "ship or aircraft" means, in relation to the Italian Republic, a ship or vessel flying the Italian flag or an aircraft registered in Italy, and, in relation to the United

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Kingdom, a sea-going ship or vessel registered in the United Kingdom or any other British sea-going ship or vessel of which the owner (or managing owner if there is more than one owner) or manager resides or has his principal place of business in the United Kingdom or an aircraft registered in the United Kingdom of which the owner (or managing owner if there is more than one owner) resides or has his principal place of business in the United Kingdom.

Article 7

(1) The provisions of this Part of the present Convention shall not apply to established members of the diplomatic service of either Contracting Party.

(2) Subject to the provisions of paragraph (1) of this Article, where a national of one Party, employed in its Government service, and insured under its legislation, is sent to the territory of the other Party, the legislation of the former Party shall apply to him as if he were employed in its territory.

(3) Subject to the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, where a national of one Party is employed in the territory of the other Party in the Government service of the former Party, the legislation of the latter Party shall apply to him unless, within three months after the entry into force of the Convention or his engagement, he chooses that the legislation of the former Party shall apply to him.

(4) Where a person, in the private service of a national of one Party who is in the Government service of that Party, is employed in the territory of the other Party, the provisions of paragraph (3) of this Article shall apply to him in the same way as they apply to a national of the former Party who is employed in its Government service.

(5) The competent authorities of the Parties may provide by agreement that, where a national of either Party is employed by a public corporation or official body of one Party in the territory of the other Party, the legislation of the former Party shall apply to him as if he were employed in its territory.

Article 8

The competent authorities of the Contracting Parties may provide, by agreement with one another, exceptions to the provisions of Articles 5, 6 and 7 of the present Convention in relation to particular persons, or classes of persons, where this is in the interest of those persons or classes of persons.

Part III

SPECIAL PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

Section 1. — Sickness, maternity, and unemployment benefits

Article 9

If a person is employed in the territory of one Contracting Party and the legislation of the other Party applies to him in accordance with any of the provisions of Part II of the present Convention, then, for the purpose of any claim to receive sickness benefit or maternity benefit under that legislation, he shall be treated, together with his dependants, as if they were in the territory of the latter Party.

Article 10

(1) If a person has, since his last arrival in the territory of one Contracting Party, completed a contribution period under the legislation of that Party, he shall be treated, together with his dependants, for the purpose of any claim to receive sickness benefit, maternity benefit or unemployment benefit under the legislation of that Party, as if any contribution period or equivalent period completed under the legislation of the other Party were, respectively, a contribution period or equivalent period completed under the legislation of the former Party.

(2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall affect any provision of the legislation of one (or the other) Party which is more favourable to the person concerned.

(3) Where a person would be entitled to receive sickness benefit under the legislation of one Party, if he were in the territory of that Party, he may, at the discretion of the competent authority of that Party, be entitled to receive that benefit while he is in the territory of the other Party during such period as that authority may allow.

(4) Where a person in the territory of one Party claims unemployment benefit under the legislation of that Party, any period during which he was resident in the territory of the other Party shall be treated as if it were a period during which he was resident in the territory of the former Party.

Article 11

(1) Where a woman, who is insured under the legislation of one Contracting Party or is the wife of a man so insured, is in the territory of the other Party, she shall, for the purpose of any right to receive maternity benefit under the legislation of the former Party, be treated as if she were in the territory of the former Party.

(2) Where a woman would be entitled, under the provisions of the present Convention or otherwise, to receive maternity benefits of the same kind under the legislation of both Parties in respect of the same confinement, she shall not be entitled to receive both of these benefits, but may choose which she shall receive.

Section 2. — Old age pensions

Article 12

(1) If a person has been insured for old age pensions under the legislation of both Contracting Parties, then, for the purpose of determining whether he is entitled to receive an old age pension under the legislation of one Party, any contribution period or equivalent period which he has completed under the legislation of the other Party shall be treated as if it were, respectively, a contribution period or equivalent period which he had completed under the legislation of the former Party. When the insurance authority of the former Party has thus determined that he is entitled to an old age pension under the legislation of that Party, it shall calculate—

(a) first, the amount of the notional pension which he would have been entitled to receive under that legislation if all the insurance periods which he has completed under the legislation of the two Parties had been completed under the legislation which the authority administers; and then

(b) the amount of that part of the notional pension, thus calculated, which is proportionate to the ratio of the total length of the insurance periods which he has completed under the legislation

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

which the authority applies to the total length of all the insurance periods which he has completed under the legislation of the two Parties.

(2) For the purpose of applying the provisions of paragraph (1) of this Article—

(a) where an insurance period which a person has completed under the legislation of one Party is treated as having been completed by him under the legislation of the other Party and the rate of pension payable under the legislation of the latter Party is related to the rate of contributions paid or credited under that legislation, contributions for that period shall be deemed to have been paid by him or credited to him at the average rate of the contributions in fact paid by him or credited to him under the legislation of the latter Party;

(b) no account shall be taken of any graduated contributions paid under the legislation of the United Kingdom or of any graduated benefit payable under that legislation;

(c) (i) where a person has reached pensionable age, as prescribed in his case under the legislation of the United Kingdom, no account shall be taken under that legislation of any subsequent insurance period which he completes under the legislation of the Italian Republic;

(ii) no account shall be taken of any insurance period which a person completes under the legislation of the United Kingdom after the date when he qualifies for an old age pension under the legislation of the Italian Republic;

(d) in those cases under the legislation of the United Kingdom where the person concerned is—

(i) a woman claiming a retirement pension by virtue of her husband's insurance; or

(ii) a woman whose husband's contributions are taken into account in determining her right to receive a retirement pension by virtue of her own insurance, her marriage having been terminated by the death of her husband or otherwise;

any reference to an insurance period completed by a person shall be construed, for the purpose of ascertaining her husband's yearly average of contributions paid or credited, as including a reference to an insurance period completed by her husband.

(3) The pension actually due from the insurance authority concerned shall be the amount specified in sub-paragraph (b) of paragraph (1) of this Article, increased, if the pension is payable under the legislation of the United Kingdom, by the full amount of any graduated benefit payable under that legislation.

(4) The provisions of the foregoing paragraphs of this Article shall not apply in relation to the legislation of one (or the other) Party in any case where a person qualifies for an old age pension under that legislation solely by virtue of insurance periods completed under that legislation.

Article 13

When a person is in the territory of one Contracting Party or ordinarily resident there, he shall be treated, for the purpose of his right to receive an old age pension under the legislation of the other Party, as if he were, respectively, in the territory of the latter Party or ordinarily resident there.

Section 3. — Benefits in respect of widowhood

Article 14

The provisions concerning old age pensions contained in Articles 12 and 13 of the present Convention shall apply (with such modifications as the differing nature of the benefits shall require) to

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

benefit for surviving dependants under the legislation of the Italian Republic and to widow's benefit under the legislation of the United Kingdom.

Section 4. — Benefits in respect of orphanhood and invalidity

Article 15

(1) The provisions concerning old age pensions contained in Articles 12 and 13 of the present Convention shall apply (with such modifications as the differing nature of the benefits shall require) to claims for orphan's benefit and invalidity pensions under the legislation of the Italian Republic, and to claims for guardian's allowance and invalidity pensions under the legislation of the United Kingdom, provided that—

(a) for the calculation of such benefits under the legislation of the United Kingdom, the provisions of paragraph (4) of Article 12 shall apply only where there is no right to benefit under the legislation of the Italian Republic;

(b) where the ratio specified in sub-paragraph (b) of paragraph (1) of Article 12 has been determined on any claim to invalidity pension under the legislation of the United Kingdom, it shall not be determined afresh on any subsequent claim if both claims refer to the same period of interruption of employment.

(2) Where a person is entitled in accordance with the provisions of paragraph (1) of this Article to benefits under the legislation of both Contracting Parties, and the sum of these benefits is less than the benefit to which he would have been entitled under the legislation of the United Kingdom if those provisions had not been applied in his case, he shall be entitled also under that legislation to receive from the insurance authority of the United Kingdom the amount by which that sum is less than that benefit.

Section 5. — Benefits in respect of industrial accidents and industrial diseases

Article 16

Where a person is employed in the territory of one Contracting Party and the legislation of the other Party applies to him in accordance with any of the provisions of Part II of the present Convention, he shall be treated, for the purpose of any right to receive benefit under that legislation in respect of an industrial accident happening or an industrial disease contracted in the course of that employment, as if the accident had happened or the disease had been contracted in the territory of the latter Party.

Article 17

If an accident happens to an insured person after he leaves the territory of one Contracting Party to go, in the course of his employment, to the territory of the other Party and before he arrives in the latter territory, then, for the purpose of any claim to receive benefit in respect of that accident—

(a) the accident shall be treated as if it happened in the territory of the Party whose legislation was expected to apply to him in the latter territory; and

(b) his absence from the territory of either Party shall be disregarded in determining whether his employment was insurable under that legislation.

Article 18

(1) Where a person would be entitled to receive any benefit under the legislation of one Contracting Party in respect of an industrial accident or an industrial disease if he were in the territory of that Party, he shall be entitled to receive that benefit for any period during which he is in the territory of the other Party.

(2) The insurance authorities shall co-operate in arranging for the medical examination of any person receiving benefit in respect of an industrial accident or an industrial disease and in securing the medical and administrative supervision of any such person.

Article 19

Where an insured person contracts an industrial disease, after having been employed in the territory of only one Contracting Party in occupations to which, under the legislation of that Party, the disease may be attributed, the legislation of that Party shall apply in his case, even if the disease is first diagnosed in the territory of the other Party. This shall apply also in relation to any aggravation of the disease, provided that the insured person has not in the meantime been further exposed to the same risk in the territory of the latter party.

Article 20

Subject to the provisions of Article 22 of the present Convention, where an insured person contracts an industrial disease, after having been employed in the territories of both Contracting Parties in occupations to which, under the legislation of both Parties, the disease may be attributed, there shall be applied in his case only the legislation of that Party in whose territory he was last employed in such an occupation before the disease was diagnosed and, for this purpose, the insurance authority of that Party shall take account, if necessary, of any employment in such occupations in the territory of the other Party.

Article 21

Where it is ascertained that an insured person has suffered an aggravation of an industrial disease for which benefit has been paid in accordance with the provisions of Article 19 of the present Convention, the following provisions shall apply—

(a) if the insured person has not had further employment in occupations to which the disease or the aggravation may be attributed, or has had such employment only in the territory of the Contracting Party under whose legislation benefit has been paid, that legislation shall apply also in relation to any increase in the benefit;

(b) if the insured person has been employed in the territory of the other Party in occupations to which the disease or the aggravation may be attributed, he shall be entitled to receive benefit under the legislation of that Party for any difference between the degree of disablement for which he has already been awarded benefit and the new degree of disablement determined in his case.

Article 22

Where an insured person has contracted silicosis or asbestosis (whether or not the disease is accompanied by tuberculosis), after having been employed in the territories of both Contracting Parties in occupations to which the disease may be attributed, the following provisions shall apply—

(a) benefits in cash for the insured person or his surviving dependants shall be provided only by the insurance authority of the Party in whose territory he was last employed in such occupations and shall be calculated under the legislation of that Party;

(b) the cost of these benefits shall be divided equally between the insurance authorities of the two Parties; and

(c) in any case of aggravation of the disease, the provisions of the foregoing sub-paragraphs (a) and (b) shall continue to apply.

Section 6. — Family allowances

Article 23

(1) Where a person is employed in the territory of one Contracting Party and the legislation of the other Party applies to him in accordance with any of the provisions of Part II of the present Convention, he shall be treated, for the purpose of any claim to receive family allowances under that legislation—

(a) as if he were in the territory of the latter Party and employed in that territory; and

(b) if his children or other dependants are in the territory of the former Party, as if they were in the territory of the latter Party.

(2) Where a person is employed in the territory of one Party or is ordinarily resident there and the provisions of paragraph (1) of this Article do not apply in his case, he shall be treated, for the purpose of any claim to receive family allowances under the legislation of that Party—

(a) as if his place of birth were in the territory of that Party, if it is in the territory of the other Party; and

(b) as if he had been present, resident or employed in the territory of that Party during any period during which he was respectively, present, resident or employed in the territory of the other Party.

Section 7. — Other provisions concerning benefits

Article 24

(1) Where, under the legislation of one Contracting Party any benefit, other than family allowances, or any increase of benefit would be payable for a dependant if he were in the territory of that Party, it shall be paid while he is in the territory of the other Party.

(2) Where a person would be entitled under the legislation of the United Kingdom to receive widow's benefit or benefit in respect of a death due to an industrial injury or disease, if a child or young person were in the United Kingdom or had been there at the time when one of his parents died or at any other specified time, he shall be entitled to receive that benefit if the child or young person is in Italy or was in Italy at that time.

Article 25

For the purpose of applying the provisions of paragraph (1) of Article 10 or paragraph (1) of Article 12 of the present Convention—

(a) where a period of compulsory insurance completed under the legislation of one Contracting Party coincides with a period of voluntary insurance completed under the legislation of the other Party, only the period of compulsory insurance shall be taken into account;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) where a contribution period completed under the legislation of one Party coincides with an equivalent period completed under the legislation of the other Party, only the contribution period shall be taken into account;

(c) where an equivalent period completed under the legislation of one Party coincides with an equivalent period completed under the legislation of the other Party, account shall be taken only of the equivalent period completed under the legislation under which the insured person was last compulsorily insured before the day when the periods in question began or, if he was never compulsorily insured before that day, under the legislation under which he was first compulsorily insured after the day when the periods in question ended;

(d) where the dates of the beginning and end of a period of insurance cannot be determined, the period shall be assumed to begin and end on the dates which are most favourable to the person concerned.

Part IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 26

(1) Where a person is ordinarily resident in the territory of the United Kingdom or has, since his last arrival in that territory, become liable to pay contributions under the legislation of the United Kingdom as an employed person or as a self-employed person, and applies, on grounds of incapacity for work, confinement or unemployment, for exception from liability to pay contributions for any period and for contributions to be credited to him for that period, then for the purpose of that application—

(a) any period during which he was employed in Italy shall be treated as a period during which he was employed in the United Kingdom and for which he paid contributions as an employed person under the legislation of the United Kingdom;

(b) any period during which he was gainfully occupied on his own account in Italy shall be treated as a period during which he was self-employed in the United Kingdom and for which he paid contributions as a self-employed person under the legislation of the United Kingdom.

(2) Where a person is receiving widow's benefit or invalidity pension for any period under the legislation of the United Kingdom in accordance with the provisions of Article 14 or Article 15 of the present Convention, and this benefit has been calculated under the provisions of paragraphs (1), (2) and (3) of Article 12, contributions shall be credited to him or her under that legislation only for the part of that period which is proportionate to the ratio specified in relation to his or her claim under that legislation in sub-paragraph (b) of paragraph (1) of Article 12.

Article 27

Where, under the legislation of one Contracting Party, the recognition of an equivalent period depends on the completion of a contribution period, account shall be taken for this purpose of any contribution period completed under the legislation of the other Party.

Article 28

(1) The benefit of any exemption from legal dues, charges and fees, provided for in the legislation of one Contracting Party in respect of any certificate or other document, shall be extended in relation

to any certificate or other document required for the purpose of applying the legislation of the other Party.

(2) Any requirement imposed by the legislation of either Party relating to the legislation or authentication of any certificate or other document by its diplomatic or consular officials or other authorities shall be waived in connexion with any certificate or other document which has to be produced for the purpose of applying the present Convention.

Article 29

Any claim, notice or appeal which should have been presented to the competent authority or insurance authority of one Contracting Party, but which is in fact presented to the competent authority or insurance authority of the other Party, shall be treated as if it had been presented on the same day to the competent authority or insurance authority of the former Party. In such a case, the competent authority or insurance authority of the latter Party shall, as soon as possible, transmit the claim, notice or appeal to the competent authority or insurance authority of the former Party.

Article 30

The competent authorities and the insurance authorities may correspond in their own official language directly with one another or with any person concerned (or his legal representative) in regard to the application of the present Convention.

Article 31

Any claim or document, presented to the competent authority or insurance authority of one Contracting Party pursuant to the present Convention, may be written in the official language of the other Party.

Article 32

Where any benefit is payable under the legislation of one Contracting Party to a person in the territory of the other Party, the payment may be made by the insurance authority of the latter Party by agreement between the insurance authorities of the two Parties.

Article 33

Where a person becomes entitled, under the legislation of one Contracting Party, to receive arrears of benefit for any period, the insurance authority responsible for the payment of these arrears may, at the request of the insurance authority of the other Party, deduct from these arrears any amount which the latter authority has paid in excess for the same period under its own legislation, and may transmit the amount to the latter authority.

Article 34

(1) Payment of any benefit in accordance with the provisions of the present Convention may be made in the currency of the Contracting Party whose insurance authority makes the payment.

(2) Where the insurance authority of one Party has, under the Convention, paid any benefit in the currency of that Party on behalf of the insurance authority of the other Party, the latter authority shall discharge its liability to the former authority by repaying in the currency of the former Party the exact amount of the benefit so paid.

Article 35

(1) No provision of the present Convention shall confer any right to benefit for a period before the date of the entry into force of the Convention.

(2) No provision of the Convention shall diminish any right which a person has acquired under the legislation of either Contracting Party before the date of the entry into force of the Convention, whether by virtue of the former Conventions or otherwise.

(3) Any insurance period which a person has completed before the date of the entry into force of the Convention shall be taken into account for the purpose of determining the right to benefit under the Convention.

(4) Subject to the provisions of paragraphs (1), (2) and (3) of this Article, benefit, other than lump sum payments, shall be payable under the Convention in respect of events which happened before the date of the entry into force of the Convention.

(5) Any benefit which has been determined before the date of the entry into force of the Convention shall, if necessary, be determined afresh in accordance with the provisions of paragraph (4) of this Article.

(6) Any benefit which is payable in accordance with the foregoing provisions of this Article shall be paid or determined and paid, as the case may be, as from the date of the entry into force of the Convention.

Article 36

The insurance authorities may, in the event of a disagreement regarding responsibility for the payment of any benefit referred to in the present Convention, make provisional payments to the persons concerned pending the settlement of the disagreement.

Article 37

(1) The competent authorities shall endeavour to resolve by negotiation any disagreement which may arise as to the interpretation or application of the present Convention.

(2) If any such disagreement cannot be resolved by negotiation within a period of three months from the commencement of the negotiation, the disagreement shall be submitted to arbitration by an arbitral body whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties, or, in default of such agreement within a further period of three months, by an arbitrator chosen at the request of either Party by the President of the International Court of Justice.

(3) The decision of the arbitral body or arbitrator, as the case may be, shall be accepted as final and binding.

Article 38

The competent authorities and the insurance authorities shall furnish one another assistance in the application of the present Convention as if the matter were one affecting the application of their own insurance schemes.

Article 39

The competent authorities—

(a) shall make such administrative arrangements as may be required for the application of the present Convention;

(b) shall communicate to each other information regarding any measures taken by them for the application of the Convention; and

(c) shall communicate to each other information regarding any changes made in their legislation which affect the application of the Convention.

Article 40

In the event of the termination of the present Convention, any right acquired by a person in accordance with its provisions shall be maintained, and negotiations shall take place for the settlement of any rights then in course of acquisition by virtue of those provisions.

Article 41

(1) The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged in Rome as soon as possible. The Convention shall enter into force on the first day of the second month following the month in which the instruments of ratification are exchanged.

(2) Subject to the provisions of Article 35, the former Conventions shall be terminated on the date of entry into force of the present Convention.

Article 42

The present Convention shall remain in force for a period of one year from the date of its entry into force. Thereafter it shall continue in force from year to year unless it is denounced in writing by either Contracting Party three months before the expiry of any such yearly period.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

Done in duplicate at London this 28 day of April, 1969, in the Italian and English languages, both texts being equally authoritative.

*For the Government
of the Italian Republic*

NENNI

*For the Government of the
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland*

STEWART